

per l'annullamento del provvedimento del Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale del Lazio, di data ed estremi sconosciuti, recante ammissione agli esami di Stato di candidato esterno ed assegnazione al Liceo Linguistico Gaetano De Sanctis.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e di Ufficio Scolastico Regionale Lazio;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2022 il dott. Emiliano Raganella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

In data 16.11.2021, la ricorrente inoltra al Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale del Lazio, ai sensi dell'art. 14, comma 3 d. lgs. n. 62/2017, domanda al fine di sostenere l'esame di Stato nell'anno scolastico 2021/2022 in qualità di candidato esterno, presso le scuole di seguito indicate:

-RMPL2650oR - LICEO LINGUISTICO

-RMPLOA500A - LICEO LINGUISTICO

-RMPLB3500E - LICEO LINGUISTICO

La domanda era redatta in conformità della Circolare del Ministero dell'Istruzione R.G. U.0028118 del 12.11.2021 ("Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022 — Candidati interni ed esterni: termini e modalità di presentazione", punto 2A, secondo cui i "i candidati esterni possono indicare nell'istanza di partecipazione al massimo tre opzioni

In data 1.03.2022, la ricorrente apprendeva di essere stata ammessa all'esame di Stato da parte del competente Ufficio Scolastico Regionale del Lazio, nonché di

essere stata assegnata al Liceo Linguistico Gaetano De Sanctis di Roma, non ricompreso tra quelli indicati nella domanda.

Avverso il presente provvedimento insorgeva la ricorrente chiedendone l'annullamento previa sospensiva.

Alla camera di consiglio del 5 aprile 2022, previo avviso ex art 60 c.p.a, la causa veniva trattenuta in decisione.

Il ricorso è fondato.

L'art 14 comma 3 del d. lgs. n. 62/2017 ("Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato") reca: "*i candidati esterni debbono presentare domanda di ammissione agli esami di Stato all'Ufficio scolastico regionale territorialmente competente, il quale provvede ad assegnare i candidati medesimi, distribuendoli in modo uniforme sul territorio, agli istituti scolastici statali o paritari aventi sede nel comune di residenza del candidato stesso*".

La successiva Circolare del Ministero dell'Istruzione R.G. U.0028118 del 12.11.2021, punto 2.A, dispone ulteriormente che "*i candidati esterni possono indicare nell'istanza di partecipazione al massimo tre opzioni riferite alle istituzioni scolastiche presso le quali chiedono di sostenere l'esame*", aggiungendo di seguito che "*tali opzioni non solo vincolanti per gli Uffici scolastici regionali, i quali verificano l'omogeneità della distribuzione territoriale, secondo quanto previsto dall'art. 14, comma 3, del d. lgs. n. 62 del 2017*".

La disposizione richiamata, pertanto, circoscrive la discrezionalità dell'Ufficio Scolastico nel senso che l'Ufficio Scolastico può disattendere le preferenze espresse dal candidato, nella misura in cui tale decisione sia suscettibile - in concreto - di determinare la violazione del criterio di omogeneità della distribuzione territoriale.

Con il provvedimento di assegnazione, in esame, l'USR ha ritenuto di disattendere le indicazioni fornite dalla candidata circa gli istituti scolastici di preferenza, senza fornire adeguata giustificazione di tale decisione e senza dimostrare che l'assegnazione in uno dei predetti istituti avrebbe determinato la violazione del

criterio dell'omogeneità della distribuzione territoriale,

Il ricorso, conclusivamente, deve essere accolto e, per l'effetto, deve essere annullato il provvedimento impugnato.

Sussistono eccezionali ragioni per compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2022 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Emiliano Raganella, Consigliere, Estensore

Raffaele Tuccillo, Consigliere

L'ESTENSORE
Emiliano Raganella

IL PRESIDENTE
Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO